Provincia di Latina

Settore Ecologia e Ambiente

Prot. n° 72312
del 22/10/2012

OGGETTO: Parte IV[a] del D.Lgs.152/06 e smi - Ditta S.E.P. S.r.l. - Via Marittima II, km. 7,190, 04014 Pontinia (LT) – Impianto per la Produzione di Compost Qualità - Autorizzazione ai sensi dell' art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE

VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 06 n° 152 "Norme in Materia Ambientale" e smi;

VISTO la direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.08 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

VISTA la L.R. 27/98 che delega alle Province funzioni amministrative in materia di autorizzazione relative alla costruzione/esercizio di imp
ianti di trattamento / recupero;

VISTO in particolare l'art. 5 della suddetta legge regionale che delega alle Province funzioni amministrative in materia di autorizzazione relative alla costruzione/esercizio di impianti di trattamento /recupero di rifiuti non pericolosi;

VISTA la D.G.R.L. n° 239 del 18.04.08 "Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle amministrazioni provinciali ai comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazione agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. n° 27/98" ;

VISTA la D.G.R.L. n° 239 del 17.04.09, così come modificata dalla DGRL n°540 del 20.07.09, avente per oggetto "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale n. 755/2008, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005";

VISTO il D.M. 05.02.1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e il D.M. n°186 del 05.04.2006 regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

VISTO il D. Lgs. n° 217/06 "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti";

VISTO il Decreto Commissariale n. 73 del 18.08.03 con il quale è stata rilasciata alla ditta S.E.P. S.r.l. l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e degli artt. 15 e 16 della L.R. 27/98, per la realizzazione e messa in esercizio di un impianto per la produzione di compost;

Registro di Settore n° 408 del 22/10/2012

VISTI i sotto elencati decreti, rilasciati dal Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Lazio, di successiva modifica ed integrazione al Decreto n° 73 del 18.08.03:

- Nulla Osta prot. n° 659/CR del 29.04.05;
- Ordinanza Commissariale n° 21 del 07.07.05;
- Decreto n° 79 del 15.11.06;
- Decreto n° 44 del 24.05.07;
- Decreto n° 63 del 02.07.07;
- Decreto n° 9 del 21.03.08;
- Determinazione n° A2020 del 12.06.08;

VISTA l'istanza presentata con nota del 13.03.09, acquisita agli atti di questa Provincia con prot. n° 17042 del 16.03.09, con la quale la società S.E.P. S.r.l., con sede dell'impianto a Pontinia (LT) Via Marittima II, Km.7,190, chiedeva il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06, rilasciata con Decreto n° 73 del 18.08.03 del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Lazio e smi;

VISTI gli Atti, di seguito elencati, con i quali questa Provincia prorogava, per esigenze istruttorie e per verifiche conformative dell'impianto, l'autorizzazione rilasciata dalla Regione Lazio con Decreto n° 73 del 18.08.03 e smi e/o autorizzava temporaneamente la ditta S.E.P. S.r.l. fino al 31.08.12:

- Proroga prot. n° 59028 del 11.09.09;
- Proroga prot. n° 78464 del 26.11.09;
- Autorizzazione temporanea prot. n° 74073 del 19.08.10;

DATO ATTO che i suddetti atti di proroga dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione Lazio con Decreto n° 73 del 18.08.03 e smi, emessi da questa Provincia hanno assunto come termine temporale autorizzativo la data del rilascio della suddetta autorizzazione, garantendo continuità all'atto medesimo;

VISTO l' Atto prot. n° 12677 del 21.02.12, da leggersi in uno con l'atto di proroga prot. n° 14913 del 29.02.12, di sospensione dell'autorizzazione prot. n° 74073 del 19.08.10 emesso da questa Provincia in quanto la ditta S.E.P. S.r.l. è venuta meno alla sua stessa programmazione delle attività di completamento delle lavorazioni del materiale presente nello stabilimento alterando con lavori, tra l'altro non legittimati, le condizioni poste a garanzie della prevenzione del crearsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente;

VISTA l'istanza di Nulla Osta per Variante non Sostanziale presentata dalla ditta S.E.P. S.r.l. a questa Provincia in data 12.03.12, acquisita agli atti con prot. n° 18127 del 13.03.12, ed integrata con successive note, consistente nelle seguenti modifiche:

a) aumento della capacità di trattamento dell'impianto pari al 10%;
b) introduzione del codice CER 191207 – Legno diverso da quello di cui alla voce 191206 – di caratteristiche merceologiche similari a quelli già trattati;
c) ristrutturazione/adeguamento dell'impianto;

VISTI gli allegati alla suddetta istanza e di seguito elencati:

- Relazione tecnica di variante, a firma dell' Ing. Gabriele Bruni;
- Elaborato T.01 Planimetria generale ante operam;
- Elaborato T.02 Planimetria generale area impianto;
- Elaborato T.03 Planimetria e sezioni biocelle;
- Elaborato T.04 Planimetria e sezioni platea ventilata;
- Elaborato T.05 Planimetria rete acque;
- Elaborato T.06 Planimetria rete aria;
- Elaborato T.07 Planimetria area lavorazioni rifiuti;
- Relazione tecnica di variante non sostanziale all'impianto, comportante emissioni in atmosfera, a firma dell'Ing. Claudio Serra;
- Tav. 1 – A.B. Planimetria generale (As Built);

- Tav. 2 – A.B. Planimetria rete acque (As Built);
- Tav. 3 – A.B. Impianto trattamento aria (As Built);
- Tav. Unica – Planimetria generale – Modifica strutturale sul biofiltro;
- Documentazione fotografica relativa al progetto di ristrutturazione/adeguamento per il miglioramento funzionale dell'impianto per la produzione di compost di qualità;

DATO ATTO che le modifiche suddette sono da ritenersi non sostanziali ai sensi del punto 3.2.1 della D.G.R. n° 239 del 18.04.2008 e del comma 14 dell'art. 15 della L.R. 27/98, in quanto:

a) l'aumento della capacità di trattamento dei rifiuti non supera il 10% e tale incremento non comporta modifiche alle linee impiantistiche esistenti se non la sostituzione di macchinari esistenti con macchinari a più basso impatto ambientale nonché il relativo adeguamento del processo produttivo;
b) l'introduzione del codice CER 191207 non comporta aumento della quantità totale di rifiuti da autorizzare con la suddetta richiesta di Nulla Osta;

VISTO il verbale prot. n° 47534 del 09.07.2012 della Conferenza di Servizi del 05.07.2012 ed il verbale prot. n° 63922 del 21.09.2012 della Conferenza di Servizi del 19.09.2012, per l'esame del progetto di ristrutturazione di cui sopra;

VISTI i permessi a costruire rilasciati dal Comune di Pontinia, di seguito elencati:

- Permesso a costruire n. 594 del 06.07.2011, prot. n. 12136 avente ad oggetto "realizzazione di tettoia per adeguamento impianto per la produzione di compost di qualità";
- Permesso a costruire n. 595 del 06.07.2011, prot. n. 12137 avente ad oggetto "realizzazione locale ingresso rifiuti";
- Permesso a costruire n. 621 del 20.04.12, prot. n. 6571 per eseguire nel Comune di Pontinia, sul terreno distinto al catasto al foglio 54 particelle n. 134 sub. 11, i lavori di variante ai permessi a costruire nn. 594 e 595 del 06.07.2011 e modifiche al Decreto Regionale A2020 del 12.06.2008;

VISTA la nota del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino P.G.A. 7406 del 18.07.2012, acquisita agli atti di questa Provincia con prot. n° 50962 del 23.07.2012, con cui trasmetteva il parere di competenza richiesto da questa Provincia con nota prot. n° 48847 del 13.07.2012, di cui se ne riporta un estratto: "*parere preliminare favorevole alla esecuzione delle opere, in particolare alle modifiche del biofiltro realizzato su area demaniale, rinviando l'espressione del parere ai fini idraulici di competenza alla presentazione del progetto per la risoluzione delle problematiche connesse al tombinamento ed alla interclusione del fosso Cavata dei Lorenzi, ai sensi del R.D. 368/1904*";

VISTO l'atto di diffida stragiudiziale del Comitato di Mazzocchio del 20/07/2012, acquisito agli atti di questa Provincia con prot. n° 50963 del 23/07/2012, in ordine ai rilievi di irregolarità dell'edificato dell'insediamento sotto gli aspetti urbanistici-edilizi;

VISTA la nota del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina prot. n. 5708 EM del 31.07.2012, trasmessa a questa Provincia via fax in data 01.08.2012 ed acquisita agli atti con prot. n° 54514 del 06.08.2012, in riscontro alla diffida stragiudiziale di cui sopra, riportante le seguenti conclusioni: "*Ritiene di non provvedere alla sospensione e/o alla revoca rispettivamente di nessun provvedimento e di nessun nulla-osta concesso dall'Ente e di richiedere al Comune di Pontinia ed alla Provincia di Latina di trasmettere gli esiti di eventuali accertamenti effettuati in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e sulla utilizzazione del sito industriale*";

VISTA la nota del Comune di Pontinia prot. n° 15316 del 13.09.2012, acquisita agli atti di questa Provincia con prot. n° 62685 del 18.09.2012, con cui trasmetteva copia del provvedimento prot. n° 15272 del 12.09.12 avente per oggetto "*Procedimento relativo all'emissione di eventuali atti conseguenti ai contenuti riportati nell'atto di diffida stragiudiziale emesso dal Comitato Mazzocchio*

in merito all'ampliamento dei fabbricati avvenuto in forza ai permessi di costruire n. 594 e n. 595 del 06.07.2011 e n. 621 del 20.04.2012, rilasciati alla Ditta SEP. Conclusione del procedimento";

RILEVATO che nella suddetta nota il Comune di Pontinia rappresentava a questa Provincia quanto segue: "*non sono emersi elementi tali da dover riconsiderare la validità dei Permessi di Costruire n. 594 e n. 595 del 06.07.2011 e n. 621 del 20.04.2012, rilasciati da questa Amministrazione alla Ditta SEP. Per quanto attiene i titoli e le autorizzazioni espresse o assentite rilasciate alla Ditta SEP le ultime, in ordine di tempo, sono quelle citate nel provvedimento trasmesso e cioè Permesso di costruire n. 621 del 20.04.2012 e Denuncia di inizio attività presentata ai sensi dell'art. 22, comma 2 del DPR 380/2001, acquisita Agli atti con Prot. n. 15082/2012*";

VISTA la nota della ditta S.E.P. S.r.l. prot. n. 65/12/AU-lo del 25.07.2012, acquisita agli atti di questa Provincia con prot. n° 53016 del 31.07.2012, con cui comunicava a questa Provincia che in data 20 luglio, per cause tuttora in corso di accertamento, si era sviluppato un incendio presso l'impianto di Pontinia che aveva compromesso il biofiltro e l'intero impianto di trattamento aria;

RILEVATO che non era possibile concludere il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con Decreto Commissariale n° 73 del 18.08.2003 e smi, a causa di elementi oggettivamente imprevedibili e dipendenti da cause di forza maggiore, oltre ad altri aspetti di tipo amministrativo che, per la loro esatta definizione, richiedevano approfondimenti che investivano in parte la ditta ed in parte la diretta attività amministrativa degli Enti nel tempo;

AVVERTITO la ditta S.E.P. S.r.l. che vigeva comunque l'atto prot. n° 12677 del 21.02.2012 con cui questa Provincia aveva sospeso l'autorizzazione temporanea prot. n° 74073 del 19.08.10 alla ditta "SEP Srl", con sede dell'impianto a Pontinia (LT) Via Marittima II Km. 7,190, per l'esercizio dell'impianto per la produzione di compost di qualità, a partire dal 28.02.12, e vietava alla ditta la ricezione dei rifiuti in entrata;

VISTO l'Atto prot. n° 55459 del 09.08.12, da leggersi in uno con l'errata corrige prot. n° 66681 del 02.10.12, con cui questa Provincia dava atto che:
- il termine di cui all'autorizzazione temporanea prot. n° 74073 del 19.08.2010 era interrotto alla data 20.07.2012;
- l'arco temporale dalla data 20.07.2012 al 31.08.2012 sarebbe decorso nuovamente dal ripristino funzionale delle parti dell'insediamento danneggiate dall'incendio;

VISTA la nota prot. 79/12/AU/fp del 12.09.12, acquisita agli atti di questa Provincia con prot. n° 62689 del 18.09.2012, con cui la ditta S.E.P. S.r.l. trasmetteva il certificato di esecuzione dei Lavori con cui certificava, alla data del 12.09.2012, che *"gli impianti tecnologici sono stati installati correttamente e risultano conformi, per caratteristiche tecniche e prestazionali, agli elaborati grafici individuati con TAV. 1 – Planimetria generale – As Built; TAV. 2 – Planimetria rete acque – As Built; TAV. 3 – Impianto trattamento dell'aria – As Built"*, acquisiti agli atti di questa Provincia con prot. n° 47534 del 09/07/12;

VISTO il verbale del sopralluogo effettuato, in data 26.09.12, acquisito agli atti di questa Provincia con prot. n° 65346 del 27/09/12, da personale della Provincia di Latina – Settore Ecologia e Ambiente, Arpa Lazio, ASL Latina e Comune di Pontinia, presso l'insediamento della ditta S.E.P. S.r.l. sito nel Comune di Pontinia, Via Marittima II, Km. 7,190, dal quale si evinceva quanto segue:
- *"Sono in corso ed in fase di completamento i lavori di arretramento della parete del biofiltro – lato canale nonché le condotte di raccolta del percolato del biofiltro stesso;*
- *All'accensione dei motori degli aspiratori posti all'esterno del capannone si rileva la necessità di un'analisi dell'impatto acustico a pieno regime ai sensi del D.Lgs. 277/91;*

- *Risulta ancora presente la struttura della tettoia posta di fronte all'area del trituratore verde nonché un cumulo di compost finito nella vecchia area indicata "AIA di maturazione";*
- *Sono in corso i lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione delle acque di processo e di prima pioggia";*

VISTE le note prot. n. 84/12 del 25.09.12, prot. n. 85/12 del 27.09.12 e prot. n. 86/12 del 28.09.12, acquisite rispettivamente agli atti di questa Provincia con prot. n° 64866 del 26.09.12, prot. n° 66246 del 01.10.12 e prot. n° 66331 del 02.10.12, con cui la ditta S.E.P. S.r.l. trasmetteva quanto segue:

- relazione Idrogeologica e tecnica e prove di portata;
- relazione tecnica sull'inquinamento acustico ambientale ai sensi della Legge 447/95 e smi;
- documentazione fotografica relativa allo smontaggio della tettoia così come previsto nei permessi a costruire rilasciati dal Comune di Pontinia;
- documentazione fotografica riferita ai lavori di collettamento finale delle acque di percolazione del biofiltro;
- documentazione fotografica relativa all'ultimazione dei lavori di rimozione della tettoia;

RILEVATO che con l'atto prot. n° 12677 del 21.02.2012 di sospensione dell'autorizzazione prot. n° 74073 del 19.08.10 questa Provincia prescriveva alla ditta di presentare il progetto di ristrutturazione dell'impianto alla Provincia ai sensi dell'art. 15, comma 14 della L.R. 27/98 ed al Comune di Pontinia ai sensi del D.P.R. 380/01 nonché avvertiva la ditta che la sospensione dell'autorizzazione poteva essere revocata successivamente alla presentazione a questa Provincia del collaudo tecnico/funzionale dell'intero insediamento in conformità alle progettazioni assentite da questa Provincia e dal Comune di Pontinia per le rispettive competenze;

RITENUTO che le condizioni dello stabilimento sia per quanto certificato dalla ditta stessa e dagli Enti/Servizi sono state soddisfatte;

VISTO l'Atto prot. n° 66782 del 03.10.12 con cui questa Provincia revocava la sospensione dell'autorizzazione temporanea prot. n° 74073 del 19.08.10;

RILEVATO che nel suddetto atto veniva prescritto alla ditta, entro il termine di cui all'autorizzazione temporanea prorogato fino al 22.10.2012, di:

a) completare le opere di adeguamento dell'impianto di depurazione delle acque di processo e di prima pioggia così come descritte negli elaborati tecnici di cui alle ultime trasmissioni;
b) produrre ad avvenuto completamento la certificazione di esecuzione conforme delle opere stesse secondo lo specifico modello approvato da questa Provincia, rintracciabile nel sito www.provincia.latina.it;
c) predisporre e trasmettere agli organi competenti preventivamente il piano di misura dell'impatto acustico in modo da concordare le modalità della verifica suddetta;
d) effettuare la verifica delle emissioni sonore esterne all'insediamento durante l'esercizio dell'impianto anche nelle condizioni di massimo carico;
e) perfezionare gli atti necessari per l'espressione del parere definitivo ai fini idraulici R.D.368/1904;
f) provvedere all'allontanamento, in conformità alle norme vigenti in materia di utilizzo di compost, di tutto il compost presente nell'area ex AIA dello stabilimento;
g) provvedere ad un'accurata pulizia della stessa e delle eventuali reti di scolo;
h) proporre, entro un congruo termine, utile alla valutazione ed approvazione degli Enti/Servizi competenti, rispetto al termine di scadenza dell'autorizzazione temporanea suddetta, un sistema di rilevamento e misura delle emissioni odorigene;

VISTA la nota prot. n° 88/12/AU/fp del 15.10.12, acquisita agli atti di questa Provincia con prot. n° 70255 del 16.10.12, con cui la ditta S.E.P. S.r.l. dava riscontro a quanto richiesto nell'atto di revoca suddetto:

1) per le prescrizioni a) e b) di cui sopra trasmetteva quanto segue:

- dichiarazione di tecnico abilitato di esistenza ed esecuzione conforme (Mod. Dich.1a) da allegare alla domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue prot. n° 56 del 11.07.12;
- Tav. 1-A.B.: Planimetria generale (As Built);
- Tav. 2-A.B.: Planimetria rete acque (As Built);
- Tav. 3-A.B.: Impianto trattamento aria (As Built);
- Tav. 4-A.B.: Planimetria area lavorazione rifiuti (As Built);

2) per le prescrizioni c) e d) di cui sopra comunicava la predisposizione, mediante modello SW di calcolo previsionale, della valutazione dei livelli di rumorosità caratterizzanti il territorio in prossimità dell'impianto, sia in condizione ante-operam che post-operam ed anche nelle condizioni di massimo carico di esercizio, raggiungibili in un arco temporale compreso tra i 45 e i 60 gg dall'inizio dei conferimenti;
3) per la prescrizione e) di cui sopra trasmetteva la domanda di autorizzazione/concessione ai soli fini idraulici ai sensi del RR.DD. 368 e 523 del 1904;
4) per le prescrizioni f) e g) di cui sopra trasmetteva documentazione fotografica relativa all'AIA liberata dal compost ed alla canalina di raccolta delle acque;
5) per la prescrizione h) di cui sopra comunicava la predisposizione di una serie di misure per la rilevazione delle emissioni odorigene e la restituzione del modello matematico di dispersione degli odori stessi. In particolare, prevede due indagini olfattometriche nell'arco temporale di un anno (una nel periodo estivo e una in quello invernale) per determinare la concentrazione di odore del biofiltro, unica sorgente di emissione di odori, e l'applicazione di un modello di dispersione degli odori per determinare la concentrazione di odore proveniente dallo stabilimento presso i vari ricettori sensibili;

RILEVATO che con la suddetta nota la ditta S.E.P. S.r.l. trasmetteva a questa Provincia:
- il Certificato di analisi n° 1918/2012 del 11.10.12 sulla potabilità delle acque utilizzate nell'insediamento, come richiesto dall'ASL di Latina nel Verbale prot. n° 63922 del 21.09.12 della CdS del 19.09.12;
- nota prot. n° 84/12 del 25.07.12 con cui è stata trasmessa la relazione idrogeologica a firma del dott. Galletto, come richiesto dall'Ufficio Risorse Idriche di questa Provincia nel Verbale prot. n° 63922 del 21.09.12 della CdS del 19.09.12;

nonchè comunicava che era ripresa la disinfezione svolta da ditta specializzata;

VISTE le note prot. n° 89/12, n° 90/12 del 18.10.12 e n° 91/12 del 17.10.12 presentate a questa Provincia in data 18.10.12, acquisite agli atti con prot. n° 71740 del 19.10.12, con cui la ditta S.E.P. S.r.l. trasmetteva quanto segue:
- dati del bilancio di massa e dichiarazione della capacità di stoccaggio;
- comunicazione di attivazione dell'impianto di trattamento delle emissioni;
- dichiarazione dell'utilizzo del pozzo denunciato con ID. n° 18665 del 30.12.1995;

VISTA l'istruttoria tecnica prot. n° 72308 del 22.10.12 del RdP che ha relazionato in senso favorevole, con prescrizioni, al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e smi e del nulla osta suddetto;

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 267 del 18.08.00;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e smi, per la durata di dieci anni a partire dal 18.08.08, la Ditta S.E.P. S.r.l., con sede legale e con sede dell'insediamento in Pontinia, Via Marittima II, Km. 7,190, all'esercizio dell'impianto per la produzione di compost;

RILASCIA NULLA OSTA

alla Ditta S.E.P. S.r.l., con sede legale e con sede dell'insediamento in Pontinia, Via Marittima II, Km. 7,190, alle modifiche non sostanziali dell'impianto consistenti in:

a) aumento della capacità di trattamento dell'impianto pari al 10%;
b) introduzione del codice CER 191207 – Legno diverso da quello di cui alla voce 191206 – di caratteristiche merceologiche similari a quelli già trattati;
c) ristrutturazione/adeguamento dell'impianto;

1. Ubicazione dell'Impianto

L'impianto per il quale si richiede il rinnovo dell'autorizzazione aggiornato con il Nulla Osta per Variante non sostanziale è situato nel Comune di Pontinia in Via Marittima II, Km. 7,190, distinto al catasto al foglio 54, particella 134 sub 11.

2. Dimensione dell'impianto ed impiantistica

L'impianto si estende su un'area di mq 19.750 di cui coperti 6.100 mq e di cui scoperti 13.650 mq.

Nell'impianto è prevista la seguente linea tecnologica: Produzione di compost
Capacità produttiva: 49.500 t/anno
Quantità rifiuti in entrata: 200 t/giorno

Nell'impianto sono previsti i seguenti impianti e macchinari:

1) impianto triturazione e miscelazione
2) impianti di vagliatura
3) impianti aspirazione
4) impianti mobili di movimentazione

3. Operazioni di Smaltimento e Recupero Autorizzate

Operazioni di Smaltimento Autorizzate :

- D 15 "Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 e D14".

Operazioni di Recupero Autorizzate :

- R 3 "Riciclo/Recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi" ;
- R 13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12".

4. Tipologie di rifiuto autorizzate e relative quantità:

Codice CER	Descrizione
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200302	Rifiuti dei mercati
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020702	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
020501	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020701	Rifiuti prodotti dalle operazioni, pulizia e macinazione della materia prima
020704	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
030101	Scarti di corteccia e sughero
150103	Imballaggi in legno
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
191207	Legno, diverso da quello di cui alla voce 190206

030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
020103	Scarti di tessuti vegetali
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze
020106	Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
200101	Carta e cartone
150101	Imballaggi in carta e cartone
020102	Scarti di tessuti animali
030309	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
030310	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
030311	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310
190812	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811
190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
020201	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020301	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
020305	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020403	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020502	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020603	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020705	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
030302	Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
040107	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
100101	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)
100103	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato
100115	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 100114
100117	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 100116
100102	Ceneri leggere di carbone

Quantità Autorizzate
Quantità giornaliera gestibile presso l'impianto: **200 ton/giorno**
Quantità annuale gestibile presso l'impianto: **49.500 ton/anno**

Le quantità massime di rifiuti dovranno essere così ripartite:

- 32.175 t/a di scarti (65%)
- 7.425 t/a di verde (15%)
- 9.900 t/a di fanghi (20%)

La ripartizione di tali quantità potrà variare al loro interno al massimo del 10%.

Le quantità giornaliere in entrata ricomprendono, qualora necessario, anche i rifiuti presenti presso l'impianto che, a conclusione del processo di trattamento presentino specifiche non conformi al D.Lgs. 217/06, in grado di poter essere migliorate attraverso il riprocessamento.

Materia Prima Secondaria (MPS) ottenute dalle operazioni di recupero	
MPS	**Quantità (ton/anno)**
Compost di qualità aventi caratteristiche merceologiche secondo la normativa tecnica di settore (D.Lgs. 217/06 e smi)	17.325

Bilancio di Massa	
Rifiuti	**Ton/ann**
In Ingresso	49.500
Materie Prime Seconde in uscita dall'impianto	17.325
Perdite di processo	24.750
Rifiuto recuperato internamente	990
Rifiuto recuperato e/o smaltimento esternamente	6.435
% Rifiuti in uscita rispetto rifiuti in entrata: 13 %	

Capacità di Stoccaggio Istantaneo presso l'Impianto (la società non potrà stoccare istantaneamente presso le aree dedicate allo stoccaggio quantitativi di rifiuti superiori rispetto a quelli sotto indicati)		
Operazione	**Rifiuti non pericolosi**	**Totale**
R13 – R3	200 ton (Verde)	200 ton
R13 – R3	400 ton (Umido + Fanghi)	400 ton
D 15 (rifiuto autoprodotto durante il ciclo di lavorazione)	100 m^3 (Liquidi: percolati, etc.)	100 m^3
D 15 (rifiuto autoprodotto durante il ciclo di lavorazione)	200 ton (Solidi: plastiche, etc.)	200 ton

PRESCRIVE di:

1) adempiere alle prescrizioni riportate nei pareri e/o autorizzazioni rilasciate dagli enti e/o servizi, coinvolti nel procedimento di rilascio del presente Atto, e di seguito elencati ed allegati alla presente autorizzazione:
   - Pronuncia di compatibilità ambientale rilasciata dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile – Area "C" Valutazione impatto ambientale e danno ambientale prot. n° AM/32678 del 05.11.02;
   - Parere ai soli fini idraulici rilasciato dalla Provincia di Latina con prot. n° 71082 del 18.10.12;
   - Autorizzazione allo scarico delle" acque di prima pioggia" dei piazzali esterni e le "acque reflue domestiche" rilasciata dalla Provincia di Latina con prot. n° 71945 del 19.10.12;
   - Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88 art. 6 – L.R. 48/99 rilasciata dalla Provincia con prot .n°4370 del 11.06.04;
2) non derivare acqua pubblica sotterranea dal pozzo di cui è stata richiesta la concessione alla derivazione con prot. n° 25093 del 18/03/2011 e s.i., fino all'ottenimento del titolo abilitativo;
3) perfezionare l'atto per la definizione del titolo abilitativo relativo alla derivazione di acqua pubblica sotterranea dal pozzo denunciato con identificativo n° 18665 del 30.12.1995; in attesa la dittà S.E.P. S.r.l. potrà derivare l'acqua nei limiti e nelle quantità dichiarate nella suddetta denuncia;

4) rispettare modalità, tempi, frequenza, programma di manutenzione ordinaria, dei sistemi di abbattimento delle emissioni, al fine di garantire l'efficienza degli impianti di abbattimento ed in particolare del biofiltro;
5) attenersi agli adempimenti previsti al comma 5 art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi per la messa in esercizio ed a regime delle modifiche di impianto (punto E2);
6) effettuare, in due giorni non consecutivi nei primi dieci giorni di marcia controllata degli impianti a regime (punti di emissione E2), il campionamento delle emissioni per la determinazione dei parametri di cui è richiesta la verifica.
7) trasmettere agli organi competenti, entro 60 gg. dal ricevimento della presente, il piano di misura dell'impatto acustico durante l'esercizio dell'impianto anche nelle condizioni di massimo carico;
8) presentare, entro 30 gg. dal ricevimento della presente, perizia tecnica giurata, con relativo rilievo fotografico, che certifichi l'adeguamento delle opere che delimitano il lotto asservito all'impianto in conformità agli elaborati presentati dalla ditta ed approvati dagli Enti e/o Servizi coinvolti nel procedimento di cui alla presente autorizzazione;
9) provvedere, entro 60 gg. dal ricevimento della presente, a concordare con Arpa Lazio e con la Provincia di Latina le caratteristiche dei sistemi di rilevazione delle emissioni odorigene da installare, la periodicità delle misurazioni ed il relativo modello matematico di valutazione;

PRESCRIZIONI DA RISPETTARE IN FASE DI ESERCIZIO DELL'IMPIANTO:

1) La società deve ottemperare a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08 e smi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
2) Rispettare la normativa vigente in ambito di sicurezza antincendio;
3) La gestione dei depositi temporanei dei rifiuti autoprodotti dalla società deve rispettare quanto prescritto dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e smi.
   Inoltre il deposito temporaneo dei rifiuti autoprodotti deve essere gestito in:
   - area dedicata e segnalata con apposita cartellonistica;
   - modo ordinato e tale da consentire la verifica, da parte degli enti e/o organi di controllo;
   - modo da evitare il contatto tra rifiuti tra loro incompatibili onde escludere la formazione di prodotti esplosivi e/o infiammabili, aeriformi tossici ovvero lo sviluppo di quantità di calore tali da ingenerare pericolo per impianti, strutture e addetti;
   - contenitori chiusi e/o big bags su aree coperta e su terreno impermeabile e/o in cassoni scarrabili chiusi per i rifiuti pulverulenti. Gli stessi rifiuti dovranno essere adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici;
4) Dotare le aree di transito automezzi di idonea segnaletica al fine di garantire la corretta viabilità interna all'impianto;
5) I rifiuti non pericolosi che possono essere trattati presso l'impianto sono quelli individuati dai codici CER riportati nella tabella di cui sopra;
6) Le materie prime secondarie (MPS) prodotte dalle operazioni di recupero devono avere le caratteristiche chimico - fisico - merceologiche conformi a quelle definite nell'allegato II del D.Lgs.217/06 e smi e devono essere confezionante ed etichettate con le modalità previste dal stesso Decreto Legislativo;
7) Al fine di poter eseguire i dovuti controlli sulla qualità del prodotto in uscita e nel rispetto dei limiti normativi il prodotto finito, una volta completato il ciclo produttivo subito prima del conferimento all'utilizzo, dovrà essere individuabile con precisione e stoccato in appositi spazi dedicati allo scopo, per cui dovrà essere garantita all'interno dell'impianto l'individuazione della zona di stoccaggio del prodotto finito da sottoporre ad eventuale controllo da parte degli organi di vigilanza;
8) Le Materie Prime Secondarie (MPS) potranno restare nell'apposita zona di stoccaggio per un periodo massimo di un anno;
9) Le aree di :
   - approvvigionamento dei rifiuti;

- di stoccaggio dei rifiuti (anche nelle aree di lavorazione);
- recupero dei rifiuti;
- di smaltimento dei rifiuti;
- di stoccaggio delle materie prime secondarie;
- di carico delle materie prime secondarie;

devono essere conformi a quanto riportato nell'elaborato grafico TAV.4 – A.B. "Planimetria Aree di Lavorazione Rifiuti (As Built)", acquisito agli atti di questa Provincia con prot. n° 70255 del 16.10.12;

10) I rifiuti devono essere :
- stoccati per gruppi omogenei;
- individuati in modo univoco con segnaletica riportante i codici CER aggiornati secondo la normativa vigente;

11) Dotare i contenitori e/o serbatoi, utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi, di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;

12) Controllare periodicamente lo stato di conservazione ed efficienza delle impermeabilizzazioni e degli stoccaggi dei percolati al fine di evitare possibili infiltrazioni da parte degli stessi;

13) Nei periodi di fermata dell'impianto o di fuori esercizio dovranno essere adottate tempestive ed adeguate misure di gestione che annullino tutti i possibili impatti negativi;

14) Provvedere alla manutenzione dei sistemi di trattamento dell'aria esausta e garantire nel tempo l'efficienza degli stessi;

15) Il sistema di abbattimento degli odori dovrà essere adeguato e restare sempre attivo;

16) Non dovranno essere causati odori molesti;

17) Nei piazzali esterni l'insediamento dovrà essere effettuato solo il transito e la sosta dei veicoli e dovrà essere eseguita un'adeguata pulizia degli stessi;

18) Non dovranno essere stoccate quantità di materiali in ingresso superiori alle quantità approvate;

19) Il ciclo di trattamento (R3) dovrà essere concluso, normalmente, decorsi 90 gg.; il verde in entrata ed i fanghi avviati presso la vasca di miscelazione dovranno essere lavorati entro la giornata lavorativa o al massimo entro il giorno successivo al conferimento;

20) I fanghi in entrata all'impianto dovranno rispettare i limiti imposti dal D.Lgs. 99/92 e smi;

21) Le ceneri in entrata nell'impianto devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2 del D.M. 05/02/1998 e smi;

22) Provvedere alla pulizia delle vasche di pretrattamento e pianificare una procedura di pulizia e sanificazione delle aree di maturazione all'interno dello stabilimento;

23) In caso si registrino emissioni odorigene non controllate, la ditta dovrà prevedere l'utilizzo di spruzzatori di enzimi in grado di contenere le stesse emissioni. In ogni caso, dovrà essere prevista la chiusura di tutte le porte riguardanti l'area interessata dal fenomeno;

24) Sottoporre l'impianto nel complesso, nonché i singoli macchinari, ad adeguate operazioni di controllo e di manutenzione, anche secondo quanto previsto dai manuali di manutenzione ed uso predisposti dalla ditta fornitrice;

25) In caso di malfunzionamento degli scrubber, del biofiltro e dell'impianto di depurazione, dovranno essere avviate le necessarie procedure di manutenzione e data comunicazione agli Organi di controllo entro le 24 ore successive. Ricorrendone la situazione, la ditta dovrà procedere alla sospensione dei rifiuti in entrata ed alla liberazione, entro lo stesso periodo, dei rifiuti presenti nell'area di accettazione e nelle vasche di pretrattamento. Dell'avvenuto ripristino delle condizioni di normalità, che dovrà essere comunque riportata nel registro delle manutenzioni, dovrà esserne data comunicazione agli Organi di Controllo;

26) Il clima acustico indotto dalle lavorazioni nelle diverse fasi di esercizio dell'impianto dovrà rientrare nei limiti della normativa vigente;

27) Conferire i rifiuti in discarica solo per le frazioni che ad un esame merceologico non presentano la possibilità di recuperare materia e/o energia;

28) Comunicare a questa Provincia gli impianti di destinazione finale dei rifiuti da destinare a recupero e/o smaltimento verso l'esterno e gli impianti di destinazione finale delle MPS;

29) Definire un piano di miscelazione dei rifiuti previsti in ingresso all'impianto al fine di individuare le idonee % in peso delle:
   - frazioni organiche dei rifiuti solidi urbani;
   - frazione lignocellulosici;
   - fanghi biologici;

   della matrice organica, fermo restando il limite imposto, dall'allegato II del D.Lgs. 217/06 e smi, per i fanghi biologici che risulta essere il 35 % della miscela iniziale. Il piano di miscelazione deve essere validato al fine di dare evidenzia dello stesso in caso di richiesta da parte degli organi di vigilanza e controllo;
30) Mantenere in buono stato di efficienza e di manutenzione i piezometri di monitoraggio della falda acquifera;
31) Redigere un piano di monitoraggio ambientale che contenga:
   - "Procedura di Tracciabilità" ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 217/06 e smi ed ai sensi della Circolare AOOQPA –AOOQPA Registro Ufficiale 0004786-25/02/08 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Dipartimento delle Politiche di Sviluppo. Nella procedura è necessario definire un elenco di conferitori e definire le modalità di qualifica degli stessi. I conferitori di fanghi biologici devono al primo conferimento fornire alla ditta S.E.P. S.r.l. copia in corso di validità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e smi;
   - Piano di miscelazione dei rifiuti (rispettando quanto prescritto al punto di cui sopra);
   - Descrizioni delle operazioni di manutenzioni ordinarie e/o straordinarie dell'impianto di trattamento delle acque reflue;
   - Descrizioni delle operazioni di manutenzioni ordinarie e/o straordinarie dell'impianto di trattamento delle emissioni in atmosfera;
   - Descrizioni delle operazioni di manutenzioni ordinarie e/o straordinarie della linea di produzione dell'ammendante;
   - Modalità di rilevazione delle non conformità (NC) nella gestione dell'impianto e misure attuate per la risoluzione delle stesse;
   - Procedura di gestione dell'ammendante risultato non conforme alle specifiche di cui all'allegato II del D.Lgs. 217/06 e smi, tale procedura dovrà contenere un piano di riprocessamento che identifichi:
     - l'ammendante NC con il codice CER 190503 – Compost fuori specifica;
     - in quale delle tre frazioni della matrice organica in ingresso verrà inserito l'ammendante NC;
     - gli stadi di trasformazione ai quali sarà sottoposto l'ammendante NC.
   - Nella gestione del piano di riprocessamento bisogna rispettare i limiti quantitativi previsti per la matrice organica d'ingresso;
   - Le non conformità devono essere gestite dal responsabile tecnico dell'impianto;
   - Le non conformità devono essere documentate e trasmesse per conoscenza a questa Provincia e ad ARPA Lazio sezione di Latina, riportando le seguenti informazioni minime:
     - descrizione della NC;
     - descrizione del trattamento della NC;
     - data dell'esecuzione del trattamento;
   - Prove di taratura annuale dell'unità di pesa degli automezzi;
   - Relazione di impatto acustico redatta ai sensi della normativa vigente in materia di inquinamento acustico ambientale;
   - Piano annuale degli accertamenti analitici delle acque di scarico, delle emissioni in atmosfera, della falda acquifera, delle analisi delle MPS prodotte e sulla potabilità dell'acqua;
   - Idonea refertazione delle analisi di cui sopra in conformità a quanto prescritto nel D.Lgs.152/06 e smi, nell'allegato II del D.Lgs.217/06, nel D.Lgs.31/01, nonché nelle norme UNI specifiche di settore;

32) L'ammendante potrà essere avviato verso l'esterno solo dopo aver effettuato le analisi chimico – fisico - merceologiche e aver acquisito la conformità del prodotto, ai sensi del D.Lgs. 217/06 e smi e del regolamento CE n°2003/2003, da parte di laboratorio pubblico e/o privato presente nell'elenco di cui al Decreto 10 aprile 2009 – "Elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformita' dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, recante «Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti»", gazzetta ufficiale della repubblica italiana serie generale n° 90. La verifica dovrà essere effettuata presso l'area dedicata al materiale finito presente presso l'impianto per ogni 500 tonnellate di ammendante prodotto. Il campionamento dovrà essere effettuato, prelevando un quantitativo minimo di 10 tonnellate, secondo quanto previsto dalle norme UNI 10802 e eventuali altre norme UNI di settore per il campionamento dei "rifiuti liquidi, granulari,pastosi e fanghi". La ditta dovrà comunicare con preavviso di almeno 7 giorni ad ARPALAZIO la data in cui saranno effettuate le attività di campionamento dell'ammendante, dovrà prelevare le aliquote dei diversi lotti e destinate ad ARPALAZIO, che saranno custodite ed all'occorrenza rese disponibili direttamente presso la sede della S.E.P. S.r.l., per un periodo pari 6 mesi, decorsi i quali potranno essere alienati;
33) Le analisi prescritte nel piano di monitoraggio devono essere effettuate da un laboratorio accreditato da Accredia Sistema Italiano di Accreditamento ex SINAL (Sistema Nazionale per l'Accreditamento dei Laboratori);
34) Il piano di monitoraggio ambientale deve essere firmato dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico dell'impianto e trasmesso a questa Provincia e all'ARPA Lazio Sezione di Latina, entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto;
35) Assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dal D.Lgs. 152/06 e smi e Decreto Ministero dell'Ambiente 1° aprile 1998 n. 148;
36) Comunicare annualmente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle attività sopra descritte secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
37) Evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli addetti ai lavori;
38) Garantire il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché gli inconvenienti derivanti dai rumori e dagli odori molesti;
39) Idonea manutenzione nel tempo della barriera arborea di protezione ambientale;
40) Salvaguardare la flora, la fauna ed evitare il degrado ambientale e del paesaggio;
41) Nel caso si verifichi un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito la ditta S.E.P. S.r.l. deve rispettare quanto prescritto nell'art. 242 del D.Lgs.152/06 e smi;
42) Adeguarsi ad eventuali integrazioni e/o modificazioni normative in materia ambientale ed igienico sanitarie che dovessero subentrare successivamente all'adozione della presente autorizzazione e comunicare eventuali variazioni societarie, del responsabile tecnico e dell'Amministratore;
43) Procedere al ripristino ambientale dell'area secondo quanto riportato nella parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi. Tale ripristino dovrà essere eseguito a cura e spese della società stessa alla chiusura dell'esercizio prima dello svincolo della garanzia finanziaria successivamente richiesta.

AVVERTE

che:

- la presente autorizzazione è subordinata alla presentazione da parte della ditta S.E.P. S.r.l., entro 60 giorni dalla notifica della presente, di idonee garanzie finanziare secondo i tempi e le modalità previste dalla DGR n ° 239 del 17.04.2009 così come modificata dalla DGRL n°540 del 20.07.09;
- Per gli aspetti di dettaglio che caratterizzano l'insediamento e la gestione dell'attività si fa riferimento alla documentazione in atti di questa Provincia;

- Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative , nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

AVVERTE altresì che a seguito delle presentazioni della garanzie finanziarie di cui sopra questa Provincia rilascerà, entro trenta giorni, decorsi i quali si riterrà positivamente rilasciata, la necessaria presa d'atto;

RAPPRESENTA alla ditta S.E.P. S.r.l. che dovrà presentare domanda di rinnovo della presente centottanta giorni prima della scadenza e in caso di varianti sostanziali e varianti non sostanziali dell'impianto rispettare quanto previsto dalla L.R. 27/98 e dalla D.G.R.L. n° 239 del 18.04.08.

TRASMETTE il seguente provvedimento a:

- Alla società "S.E.P. Srl" Via Marittima II Km 7.190 Pontinia (LT);
- Al soggetto controinteressato "Comitato Mazzocchio" nella persona dell'Avv. Stefano Giannetta;
- Alla Regione Lazio Dipartimento Programmazione Economica e Sociale – Direzione Regionale - Attività Produttive e Rifiuti – Area 13- Ciclo dei rifiuti;
- Al Sindaco del Comune di Pontinia;
- Alla Azienda ASL di Latina Servizio Igiene Pubblica;
- Alla Azienda ASL di Latina Dipartimento di Prevenzione SPESAL;
- Al Settore della Polizia Provinciale;
- ARPA Lazio Sezione di Latina;
- All'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- Al Corpo Forestale dello Stato.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Fabiana Buttaro

Provincia di Latina

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Nicoletta Valle